

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata ed in particolare l'art. 7;
- VISTO** il D.R. n. 555 del 24 agosto 2006 con il quale è stata istituita la Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata ed è stato emanato il relativo Statuto;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico, assunta nella seduta del 13 febbraio 2007, con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della Scuola di Dottorato di Ricerca, nel testo elaborato dalla Commissione nominata dal medesimo Consesso nella seduta del 15 novembre 2006;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 maggio 2007;
- ACQUISITI** i pareri delle Facoltà e dei Dipartimenti;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico, assunta nella seduta del 12 giugno 2007, con la quale è stato approvato, in via definitiva, il nuovo testo dello Statuto della Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata,

DECRETA

- Art. 1** E' emanato lo *Statuto della Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata*, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Art. 2** Il sopracitato Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.
- Art. 3** Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato il precedente Statuto della Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 555 del 24 agosto 2006.

Potenza, 3 luglio 2007

IL RETTORE
(Prof. Antonio Mario Tamburro)

STATUTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Articolo 1 - Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata

E' istituita la Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata Scuola.

Ad essa afferiscono i corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Università degli Studi della Basilicata.

Articolo 2 - Finalità

Finalità della Scuola sono coadiuvare e armonizzare le attività di istruzione ed addestramento alla ricerca espletate dai singoli corsi di dottorato, ferma restando l'autonomia degli stessi.

Articolo 3 - Compiti della Scuola di Dottorato di Ricerca

La Scuola, ponendosi come punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'Università nell'ambito dell'addestramento alla ricerca scientifica, cura il costante confronto con i Dipartimenti, in quanto strutture deputate a promuovere e coordinare l'attività di ricerca e a concorrere alle attività didattiche.

Sono compiti della Scuola:

- promuovere la programmazione di attività che assicurino iniziative comuni ed interdisciplinari;
- incentivare l'internazionalizzazione, attraverso forme di collaborazione con istituzioni di altri Paesi volte anche a incrementare la mobilità dei dottorandi, a favorire l'inserimento delle attività in reti internazionali di ricerca, a stabilire forme di reciproco riconoscimento di titoli;
- promuovere e rafforzare i rapporti di collaborazione con Università, Enti, Istituzioni, Centri di Ricerca e soggetti privati;
- pubblicizzare e valorizzare, anche a livello internazionale, le attività dei corsi di dottorato;
- definire e utilizzare sistemi di autovalutazione e di valutazione comuni ai corsi di dottorato, al fine di garantire livelli di elevata qualità e una razionale allocazione delle risorse;
- incentivare programmi di potenziamento della residenzialità per i dottorandi;
- curare, sulla base delle determinazioni dei singoli corsi di dottorato, gli aspetti amministrativi e operativi legati alla gestione degli accessi, allo sviluppo delle carriere, alla erogazione delle borse, al conseguimento e al rilascio dei titoli.

Articolo 4 - Risorse finanziarie

Nell'ambito della programmazione annuale, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, destinano adeguate risorse per la Scuola e per i corsi dottorati di ricerca, sulla base del documento di programmazione annuale presentato dal Consiglio della Scuola.

Le risorse destinate alla Scuola riguardano le borse di studio, le borse speciali per studenti stranieri ed i fondi destinati a soddisfare le esigenze didattiche e di funzionamento. Per le attività specifiche di funzionamento di ciascun corso di dottorato, la Scuola provvede alla ripartizione dei fondi, trasferendoli ai Dipartimenti sede amministrativa dei singoli corsi.

Articolo 5 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola: il Direttore, il Consiglio e il Comitato Scientifico.

Articolo 6 - Direttore della Scuola

Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dal Consiglio della Scuola al suo interno ed è nominato con Decreto del Rettore.

Il Direttore dura in carica quattro anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta. Il Direttore decade qualora cessi il suo status di Coordinatore di un dottorato di ricerca avente sede amministrativa presso l'Ateneo. La carica di Direttore della Scuola non è compatibile con quella di Rettore e pro-Rettore, né con quelle direttive o di presidenza di strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

Il Direttore:

- convoca e presiede il Consiglio e cura l'attuazione delle delibere;
- rappresenta la Scuola;
- organizza e coordina le attività della Scuola;
- è responsabile dei fondi assegnati alla Scuola;
- presenta annualmente al Consiglio la relazione consuntiva e programmatica relativa alle attività della Scuola.

Il Direttore nomina un Vice Direttore, scelto tra i componenti del Consiglio, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Articolo 7 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è costituito dai Coordinatori dei dottorati di ricerca afferenti alla Scuola con sede amministrativa presso l'Università degli Studi della Basilicata. Qualora, per cicli contemporaneamente attivi, un corso di dottorato abbia differenti Coordinatori, è componente effettivo quello responsabile del ciclo più recente, mentre gli altri partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Partecipa al Consiglio, con funzioni di segreteria e senza diritto di voto, il responsabile del competente Ufficio di Ateneo.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i docenti di riferimento dei dottorati avente sede amministrativa in altro Ateneo.

Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti.

Sono compiti del Consiglio:

- eleggere il Direttore;
- operare da raccordo propositivo, consultivo e informativo tra Scuola, Dipartimenti e corsi di dottorato;
- presentare al Senato Accademico la relazione relativa alle proposte di istituzione e di adesione a corsi di dottorato;
- presentare al Senato Accademico le richieste di finanziamenti per lo svolgimento delle attività dei corsi di dottorato;
- approvare la relazione consuntiva e programmatica elaborata dal Direttore e sottoporla al Senato Accademico e al Comitato Scientifico;
- formulare il manifesto annuale degli studi della Scuola;
- ripartire tra i Dipartimenti e i corsi di dottorato le risorse attribuite alla Scuola dall'Ateneo o da finanziatori esterni, ad esclusione di quelle con vincolo di assegnazione ai Dipartimenti o a singoli corsi di dottorato della Scuola;
- promuovere l'armonizzazione dei Regolamenti didattici dei singoli corsi di dottorato;
- individuare linee comuni di organizzazione e programmazione per le attività didattico-scientifiche dei corsi di dottorato;
- affidare incarichi di docenza o per prestazioni operative, in relazione alle attività della Scuola di interesse generale;

- definire, su indicazione dei Collegi dei docenti, le modalità e i criteri per l'ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca;
- designare per ciascun corso di dottorato, su indicazione dei rispettivi Collegi dei docenti, i nominativi dei docenti componenti le commissioni per l'ammissione dei candidati ai corsi di dottorato e per l'esame finale;
- promuovere gli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione didattica e di ricerca tra i corsi di dottorato di ricerca della Scuola;
- promuovere gli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione didattica e di ricerca con altre Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali e con soggetti privati;
- promuovere i contatti con enti ed imprese per l'organizzazione di tirocini per l'individuazione di tematiche di ricerca di interesse comune;
- promuovere la partecipazione a reti di dottorato di ricerca anche a livello internazionale;
- istruire e, nei casi di propria competenza, approvare accordi e convenzioni riguardanti la Scuola;
- elaborare sistemi di valutazione dei corsi di dottorato e criteri di autovalutazione degli stessi.

Articolo 8 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore della Scuola e da quattro membri, scelti tra autorevoli personalità del mondo scientifico.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico. Il mandato del Comitato Scientifico ha la durata di quattro anni accademici.

Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere in materia di indirizzo scientifico e di valutazione delle attività della Scuola, svolge funzioni propositive e consultive sulle iniziative di internazionalizzazione dei corsi di dottorato e contribuisce ad agevolare le collaborazioni con strutture di ricerca di alta qualificazione e con il sistema economico-sociale.

Il Comitato Scientifico sottopone al Senato Accademico una relazione triennale sullo stato della Scuola.

Articolo 9 - Segreteria amministrativa e gestione finanziaria.

Le attività amministrative e la gestione finanziaria sono svolte dai competenti Uffici di Ateneo.

Articolo 10 – Approvazione e modifica dello Statuto

Il presente Statuto è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentiti le Facoltà e i Dipartimenti, ed è emanato con Decreto del Rettore.

Le eventuali modifiche sono proposte dal Consiglio della Scuola, sentiti i Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Ateneo, e la loro approvazione segue lo stesso iter di cui al precedente comma.

Articolo 11 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

E' contestualmente abrogato il precedente Statuto emanato con D.R. 555 del 24.08.2006.

Articolo 12 - Norma transitoria

Alla entrata in vigore del presente Statuto, le funzioni del Direttore della Scuola sono svolte temporaneamente dal Decano del Consiglio della Scuola. Entro 30 giorni, il Decano dovrà attivare le procedure per l'elezione del Direttore della Scuola.